

PREMESSA

Le modalità di messa in servizio degli apparecchi di sollevamento hanno subito una sostanziale modifica con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine (98/37/CE). Gli stati membri non possono subordinare la commercializzazione prima e la messa in servizio poi di apparecchi di sollevamento ad atti omologativi autorizzativi. L'unica condizione prevista è che siano accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità e siano forniti di marcatura CE; con la dichiarazione e con la marcatura il fabbricante attesta che la macchina da lui prodotta è rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 98/37/CE.

L'art. 7 della Direttiva fissa le modalità con cui gli Stati membri possono procedere per il ritiro dal mercato e per il divieto di utilizzazione di una macchina qualora essa sia stata ritenuta non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva stessa.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Tabella 1 MACCHINE MESSE A DISPOSIZIONE PRIMA DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE

TIPOLOGIE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FIGURE RESPONSABILI	OMOLOGAZIONE	VERIFICHE SUCCESSIVE
apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg non azionati a mano ponti mobili sviluppati	D.lgs 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09	Costruttore	ISPEL	ASL/ARPA/ISPEL/ SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ABILITATI ¹

Tabella 2 MACCHINE MESSE A DISPOSIZIONE DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE

TIPOLOGIE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FIGURE RESPONSABILI	1 ^a VERIFICA	VERIFICHE SUCCESSIVE
ponti mobili sviluppati, ponti sospesi e relativi argani ¹ , piattaforme autosollevanti ¹ , carrelli a braccio telescopico attrezzati con piattaforme di lavoro ¹	DPR 459/96	Costruttore + Organismo notificato	ISPEL	ASL/ARPA/ISPEL/ SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ABILITATI ¹
apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, altre tipologie di carrelli a braccio telescopico ²	DPR 459/96	Costruttore	ISPEL	ASL/ARPA/ISPEL/ SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ABILITATI ¹

Tabella 3 MACCHINE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE

TIPOLOGIE	RIFERIMENTI NORMATIVI	FIGURE RESPONSABILI	OMOLOGAZIONE	VERIFICHE SUCCESSIVE
Ascensori di cantiere ¹	D.lgs 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09	Costruttore	ISPEL ¹	ASL/ARPA/ISPEL/ SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ABILITATI ¹

¹ Le modalità di effettuazione delle verifiche, nonché i soggetti abilitati, come stabilito dal comma 13 art. 71 del D.lgs 81/08, devono essere definiti con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

IMMISSIONE SUL MERCATO

Il D.P.R. 459/1996, con il quale è stata recepita la Direttiva 98/37/CE, si applica in via definitiva a partire dal 21 settembre 1996 per quanto riguarda le gru, gli argani e i paranchi e a partire dal 1 gennaio 1997 per quanto riguarda le PLE. È responsabilità del fabbricante che gli apparecchi di sollevamento siano atti a essere montati e smontati, a funzionare, ad essere regolati ed a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone. La rispondenza degli apparecchi di sollevamento ai contenuti della Direttiva 98/37/CE viene dichiarata dal costruttore con la dichiarazione di conformità e con la apposizione della marcatura CE.

Solo per le PLE che presentano un rischio di caduta per le persone superiore a 3 m, la dichiarazione di conformità deve contenere anche il riferimento dell'organismo notificato ed il numero dell'attestato di certificazione CE.

Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza degli apparecchi muniti della marcatura CE è operato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; nel caso in cui venga constatato, a seguito di accertamento, che i suddetti apparecchi, non essendo conformi a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva, possano pregiudicare la sicurezza delle persone, i suddetti Ministeri provvedono al loro ritiro dal mercato ed al divieto di utilizzazione informando la Commissione dell'Unione Europea.



MESSA IN SERVIZIO

L'installatore dell'apparecchio di sollevamento deve procedere secondo le istruzioni fornite dal fabbricante ed è responsabile della corretta esecuzione (Art. 2, c. 6 del D.P.R. 459/1996). All'atto dell'immissione sul mercato ov-

vero della prima messa in servizio il fabbricante ha l'obbligo di verificare o di far verificare, secondo i casi, che l'apparecchio di sollevamento, attraverso l'effettuazione di prove di carico statiche e dinamiche e di funzionamento, sia idoneo all'impiego.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- > di denunciare all'ISPESL la prima messa in servizio delle gru, degli argani e dei paranchi ad azionamento motorizzato e di portata superiore a 200 kg e di tutte le PLE (art. 11, c. 3 del D.P.R. 459/1996);
- > di comunicare alle ASL/ARPA gli spostamenti degli apparecchi di sollevamento (D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 1);
- > di sottoporre a verifica trimestrale le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento (D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 3, p. 3.1.2 all. VI);
- > di sottoporre a manutenzione gli apparecchi di sollevamento al fine di mantenerli in buono stato di conservazione e di efficienza (D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 4).

La mancata ottemperanza ai suddetti obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 4.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: Norme CEN - www.cen.eu/CENORM/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/centechicalcommittees/

Norme ISO - www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/

Contatti: direzione.dcc@ispesl.it

PAROLE CHIAVE

Apparecchi di sollevamento.